

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 75 del 21 marzo 1990 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 21 maggio 1990, 2ª serie speciale)

Alla pagina 522, il testo della direttiva è sostituito dal testo seguente:

· DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 1990

relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(90/128/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando la direttiva 89/109/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3;

considerando che l'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana e da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici;

considerando che per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso di cui trattasi;

considerando che il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio⁽²⁾;

considerando che le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica;

considerando che, per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migrazione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche;

considerando che lo stadio raggiunto della normativa comunitaria non consente ancora di adottare un elenco completo delle sostanze autorizzate valido per tutti i materiali e oggetti di materia plastica e che, pertanto, le sostanze che sono attualmente utilizzate in almeno uno Stato membro possono continuare ad essere utilizzate in attesa di una decisione sulla loro inclusione nell'elenco comunitario; che la presente direttiva verrà di conseguenza estesa a tempo debito anche alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi;

considerando che il limite globale di migrazione è un indice di inerzia del materiale che permette di evitare modifiche inaccettabili della composizione degli alimenti e che, rendendo superfluo il ricorso a un numero eccessivo di limiti specifici di migrazione o ad altre restrizioni, consente controlli più semplici e efficaci;

considerando che la direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari e che la direttiva 85/572/CEE del Consiglio⁽³⁾ fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione;

⁽¹⁾ GU n. L 40 del 11. 2. 1989, pag. 38.

⁽²⁾ GU n. L 297 del 23. 10. 1982, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 14.